

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

7 - GIU 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Rachele Antonia Attianese



TRIBUNALE DI PARMA

Rg. 2304/17

con 1

rep. 1463/17

Il Tribunale di Parma, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

Dott. Pio Massa - Presidente,

Dott. Pietro Rogato - Giudice relatore;

Dott. Enrico Vernizzi - Giudice;

nel procedimento R.G. n. 2304/2017 avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo n° 16/2015 C.P. promosso da

TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO SPA, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore dott. Massimo Garibaldi, assistito e difeso dall'avv. Mara Lori del Foro di Parma, con elezione di domicilio presso il suo studio in Via Petrarca n. 8, nei confronti di

Massa dei Creditori del concordato preventivo **TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO SPA**, con il Commissario Giudiziale Rag.Comm. Antonio Bonelli,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

In data **16.7.2015** "**TERME DI SALSOMAGGIORE E TABIANO S.P.A.**"- con sede in Salsomaggiore Terme (PR) via Roma n. 9, cod. fisc.:00153990346 , R.E.A.: PR-87611 , in persona del legale rapp.te pro/tempore, Presidente del C.d.A. ,Dott. Massimo Garibaldi c.f.: **GRBMSM61R02C621M**, autorizzato in forza di delibera del C.d.A. ex art 152 L.F del 13/07/2015, rapp.ta e difesa dall'Avv. Mara Lori, presso il cui studio in Parma è elettivamente domiciliata, , presentava ricorso prenotativo

di accesso alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e 161, 6° comma, della L.F. con riserva di presentare la proposta, il piano o in alternativa il piano di ristrutturazione ex art 182 bis L.F. e l'ulteriore documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 L.F.;

con decreto n. 16/2015 del 22.7.2015 questo Tribunale, riconosciuta la propria competenza e valutata la sussistenza della qualifica di imprenditore commerciale e dei requisiti dimensionali in capo alla società ricorrente, verificata la regolarità della domanda e dato atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nel competente Registro Imprese per gli effetti posti dall'art.168 L.F., nonché della sua comunicazione al Pubblico Ministero, ritenuto altresì esistenti i presupposti di Legge e non risultando pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento fissava il termine del 12.12.2015, successivamente prorogato al 10.2.2016, per il deposito della proposta di concordato, unitamente al piano ed alla documentazione di rito, prescrivendo obblighi informativi periodici e nominando il Commissario Giudiziale nella persona del Rag. Comm. Antonio Bonelli, con studio in Parma, via Ciaccio Montalto n°3;

in data 9.2.2016 la Società depositava la proposta ed il piano, con i relativi allegati, e questo Tribunale, con decreto del 22.2.2016, depositato il 23.2.2016, ammetteva ex art. 163 L.F. la Società istante alla procedura di concordato preventivo, nominava Giudice Delegato il dott. Pietro Rogato, confermava a Commissario Giudiziale il rag. Antonio Bonelli e nel contempo ordinava la convocazione dei creditori per l'udienza del 21.6.2016, successivamente prorogata al 12.12.2016 e definitivamente al 14.3.2017;

con il suddetto decreto questo Tribunale disponeva il deposito di quota delle somme previste a titolo di spese di procedura, incombente al quale la Società provvedeva nei termini assegnati.

In estrema sintesi la proposta formulata dalla ricorrente ai creditori, integrata con le successive modifiche e chiarimenti, prevede, tra l'altro:

- i) il pagamento integrale dei debiti in prededuzione, ivi comprese le spese di giustizia e le spese di funzionamento della società fino al termine del piano;
- ii) pagamento parziale dei creditori ipotecari ex art. 160, 2° comma, l.f.;
- iii) pagamento integrale dei creditori privilegiati (con privilegio speciale e generale) nonché ipotecari capienti;
- iv) pagamento parziale dei creditori chirografari, riuniti tutti in classe unica, nella percentuale indicativa del 23,17%.
- v) La proposta conteneva altresì l'indicazione del Liquidatore Giudiziale nella persona del dott. Massimo Garibaldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Terme di Salsomaggiore e Tabiano spa alla data di presentazione della domanda ex art. 161, 6° c. l.f., (divenuto Consigliere senza poteri delegati in data 15.5.2017 come da ricevuta di deposito al registro imprese della variazione di carica, prodotta all'udienza di omologa del 18.5.2017).

La proposta è stata corredata dalla relazione ex art. 161, comma 3 l.f. rilasciata dal dott. Giovanni Massera, dottore commercialista con studio in Parma, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera

d), L. Fall., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. ¹

In data 3.3.2017 il Commissario Giudiziale depositava la relazione ex 172 l.f. nella quale concludeva che “dopo l'integrale pagamento delle spese di giustizia, di procedura e dei costi di gestione successivi alla presentazione della domanda, dopo aver soddisfatto integralmente i creditori privilegiati, nonché dopo aver presupposto l'integrale utilizzo dei fondi accantonati per rischi ed oneri futuri privilegiati, il soddisfacimento dei creditori chirografari può essere previsto nella misura del 19,37% anziché del 23,17% indicata nella proposta.

Per ultimo è opportuno richiamare quanto sottolineato dalla ricorrente: “la percentuale prevista nella presente proposta di concordato, strutturata con le

¹ Conclusioni relazione ex art. 161, c. 3 l.f.:

“a) E' di tutta evidenza che i valori dell'attivo patrimoniale indicati in domanda nella voce Immobili non coperti da offerta, per euro 15.295.000 (al netto del fondo svalutazione relativo stanziato per euro 9.500.000), rappresentano circa il 50% dell'attivo totale della procedura.

E' indubbio che l'attivo patrimoniale come sopra indicato è in gran parte formato da beni molto particolari, in primis, immobile "Berzieri", la cui vendita sebbene giuridicamente come indicato in domanda attuabile, è di difficile valutazione sia relativamente all'importo della vendita che ai tempi della stessa.

b) E' di tutta evidenza che i valori dell'attivo patrimoniale indicati in domanda nella voce offerta acquisto azienda, per totali euro 11.250.000, rappresentano circa il 37% dell'attivo totale della procedura. Di tale offerta la parte immobiliare è comunque stata stimata dal Geom. Alfredo Rossi e i valori delle offerte sono comunque compatibili con vendite effettuate sul mercato.

Il mancato perfezionamento per qualunque causa di tale contratto, renderebbe la domanda di difficile realizzo, sebbene l'esistenza della offerta di acquisto, per la parte mobiliare delle aziende, possa essere considerata, come stima del miglior valore di mercato delle stesse.

c) Si ribadisce, peraltro, che il giudizio formulato dallo scrivente necessariamente condizionato al perfezionamento della operazione di scissione del ramo azienda "Miniere" nei modi e nei tempi come ampiamente descritti in domanda.

per tutto quanto sopra
il sottoscritto professionista, alla luce delle considerazioni svolte e della documentazione esaminata,
attesta ai sensi dell'art. 161, comma 3, della Legge Fallimentare

- la veridicità dei dati esposti nel ricorso e nella documentazione ad esso allegata, dando atto che quanto esposto in ricorso dalla società terme di Salsomaggiore e di Tabiano Spa in liquidazione riproduce in termini sostanziali la situazione patrimoniale della stessa alla data del 15.07.2015;
- la fattibilità del piano proposto ai creditori nei termini esposti nella presente relazione tenuto conto delle osservazioni sopra indicate”.

modalità della cessio bonorum, ha il mero fine fornire un'indicazione di massima riguardo alla probabile percentuale di soddisfacimento, è una percentuale indicativa e presumibile ma non vincolante per la ricorrente”.

In conclusione, richiamate tutte le osservazioni ed avvertenze esposte nella presente relazione, il sottoscritto Commissario Giudiziale ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sulla fattibilità del piano dal quale, sulla base delle valutazioni effettuate e degli accertamenti eseguiti, emerge la probabile possibilità di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 19,37%”.

In data 14/3/2017 si è tenuta l'adunanza dei creditori: a seguito della votazione intervenuta in sede di adunanza dei creditori e dei voti successivamente espressi ed inespressi, nei termini di cui all'art. 178, comma 4, l.f., la proposta concordataria (che non prevedeva la suddivisione dei creditori in classi) risultava approvata nei seguenti termini, giusto verbale di chiusura delle operazioni di voto del 4.4.2017.

Giova premettere che il concordato in oggetto è stato introdotto in data anteriore all'entrata in vigore della legge 132 del 6/8/2015, di conversione con modifiche del D.L. 83/2015 di guisa che allo stesso è applicabile il previgente art. 178 LF a mente del quale “*i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza,*

si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti”.

Totale crediti ammessi al voto

<i>Creditori ammessi al voto</i>	<i>euro</i>	12.763.43,13	
<i>Quorum</i>	<i>euro</i>	6.381.521,57	
<i>Creditori favorevoli espressi</i>	<i>euro</i>	545.312,45	pari al 4,27%
<i>Creditori favorevoli non espressi</i>	<i>euro</i>	10.127.157,43	pari al 79,35%
<i>% dei creditori favorevoli espressi e non espressi</i>			83,62%
<i>Creditori contrari</i>	<i>euro</i>	2.090.573,25	
<i>% dei creditori contrari</i>			16,38%

Con provvedimento del 6.4.2017 questo Tribunale, preso atto che risultavano raggiunte le maggioranze richieste dalla legge, fissava per il giorno 18.5.2017, alle ore 11.00, l'udienza del giudizio di omologazione, disponendo che il decreto venisse pubblicato a norma dell'art. 17 l.f. e notificato a cura della Società ricorrente al Commissario Giudiziale ed agli eventuali creditori dissenzienti entro e non oltre il 20.4.2017;

in data 4.5.2017 la Società iscriveva la causa a ruolo e si costituiva nel giudizio istando per l'omologazione del concordato preventivo;

in data 4.5.2017 il Commissario Giudiziale depositava il proprio motivato parere ex art. 180 l.f., favorevole all'omologazione.

- *****

RILEVATO CHE

La Società ha proposto ai creditori un piano concordatario che prevede in sintesi

quanto segue:

Cessione a titolo definitivo del ramo di azienda "Terme" oggetto di contratto di affitto di azienda stipulato prima della presentazione della domanda di concordato con T.S.T. srl, della durata di mesi 45, al canone di euro 600.000 per i primi nove mesi e di euro 900.000 annui per il periodo successivo.

L'azienda "Terme" ricomprende l'attività termale, l'attività di riabilitazione e cure fisiche, l'attività di produzione e vendita prodotti, l'attività di imbottigliamento delle acque ed include lo "Stabilimento Respighi", la "Palazzina uso Uffici ex Terme di Tabiano", il "Capannone Industriale uso magazzino", lo "Stabilimento d'imbottigliamento", il "Pozzo Acque Solfuree Violi" i "Pozzi Acque solfuree Arvé 1 e Arvé uno bis", il "Pozzo acque solfuree Arvé 2", il "Serbatoio Arvé", il "Serbatoio Respighi", la "Sorgente Pergoli" e il "Capannone stoccaggio acque Termali" tutti posti in località Tabiano, lo stabilimento Zoja posto in Salsomaggiore Terme e l'edificio denominato Villa Igea posti in Salsomaggiore terme.

L'affittuaria ha formulato proposta irrevocabile di acquisto, condizionata all'omologa del concordato, per tutti i rami di azienda oggetto del contratto di affitto d'azienda, al prezzo di euro 11.250.000, nel caso di sottoscrizione del rogito entro il 31/12/2017 e di euro 11.000.000 in caso di sottoscrizione dell'atto entro il 31/12/2018, oltre al valore delle opere di manutenzione straordinarie nel frattempo eseguite. L'affittuaria si è altresì impegnata a partecipare alla procedura competitiva che verrà indetta offrendo almeno il prezzo indicato nella proposta irrevocabile di acquisto.

Scioglimento del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il complesso immobiliare denominato "Hotel Valentini", autorizzato con decreto del 2.5.2016, a seguito del mancato ottenimento di manifestazioni di interesse a subentrare nel contratto di leasing o di acquisto del ramo d'azienda, con il fine di evitare l'aggravio di costi prededucibili.

Stipula di un contratto di comodato del ramo di azienda "Centro benessere" con costituendo Consorzio, autorizzato con decreto del 20.6.2016, al fine di conservare la continuità ed il valore del ramo aziendale in esercizio in attesa della sua cessione; tale contratto è stato attuato con atto Notaio dott. Mario Rossi del 30.9.2016. La ricorrente ha così concesso in comodato a Consorzio Terme Berzieri, per il periodo di 36 mesi decorrenti dal 18.10.2016, il ramo di azienda comprensivo del "Centro benessere – Salus per Acquam – Mari d'Oriente" previo assenso della Soprintendenza Archeologica Belle Arti per la Provincia, per il mantenimento dell'attività e per la conservazione degli elementi decorativi e l'integrità di Palazzo Berzieri.

Scissione parziale proporzionale del ramo di azienda "Miniera" per lo sfruttamento delle acque salsobromoiodiche e degli idrocarburi liquidi e gassosi, ricomprensente gli impianti di trattamento, la rete distributiva e le concessioni minerarie di sfruttamento, sulla base dello schema di scissione allegato alla proposta riportante le attività e le passività scisse.

Cessione *pro soluto*, senza garanzia, di tutti i beni mobili ed immobili.

Recupero dei crediti commerciali.

Esecuzione del piano con conclusione entro il 31.12.2020.


Pagamento integrale dei debiti in prededuzione, ivi comprese le spese di giustizia e le spese di funzionamento della società fino al 2020.

Pagamento integrale dei creditori privilegiati (con privilegio speciale e generale) nonché ipotecari capienti e pagamento parziale dei creditori ipotecari ex art. 160, 2° comma, l.f. per incapienza del valore del complesso immobiliare "stabilimento Zoia". Per parte del debito ipotecario di secondo grado e per l'intero debito ipotecario di terzo grado è prevista la retrocessione in chirografo. Il pagamento dei debiti verso: dipendenti, fornitori privilegiati, tributari e previdenziali è previsto entro il 31.12.2018 mentre il pagamento dei debiti ipotecari è atteso tra l'anno 2017 ed il 31.12.2020.

Pagamento parziale dei creditori chirografari, riuniti tutti in classe unica, nella percentuale indicativa del 23,17% entro il 31.12.2020.

Indicazione del Liquidatore Giudiziale nella persona del dott. Massimo Garibaldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Terme di Salsomaggiore e Tabiano spa alla data di presentazione della domanda ex art. 161, 6° c. l.f., divenuto Consigliere senza poteri delegati in data 15.5.2017 come da ricevuta di deposito al registro imprese della variazione di carica, prodotta all'udienza di omologa del 18.5.2017.

CONSIDERATO CHE



i creditori sono stati chiamati ad esprimere il proprio consenso sulla scorta della relazione del Commissario redatto ex art. 172 l.f. e sono stati altresì edotti che la percentuale prevista ha il mero fine di fornire un'indicazione di massima riguardo alla probabile percentuale di soddisfacimento poiché la proposta è strutturata con le modalità della *cessio bonorum*;

a questo Tribunale è preclusa, al di fuori delle ipotesi previste dal 4° c. dell'art. 180 l.f., una valutazione della convenienza della proposta che invece è normativamente rimessa alla maggioranza dei creditori, i quali si sono espressi favorevolmente nei termini di legge;

nel caso di specie il piano proposto non prevede la formazione di classi ed i creditori che hanno espresso voto contrario, rappresentanti il 16,38%, non si sono costituiti nel giudizio di omologazione;

a questo Tribunale è rimesso il controllo giudiziale che così si articola: 1) controllo della completezza e della regolarità degli atti; 2) controllo della legittimità degli atti, intesa come rispetto delle norme di legge di carattere generale o speciale; 3) controllo di merito dell'idoneità degli atti, intesa come conformità alla causa concreta del concordato, con riferimento all'astratta capacità della proposta di assolvere la funzione di soddisfacimento dei creditori;

sono stati positivamente riscontrati, come peraltro già accertato in sede di ammissione alla Procedura, i requisiti soggettivi della Società, la sussistenza dello stato di crisi, la corretta suddivisione in classi dei creditori, la regolarità e la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 161, comma 2,

L.F.

Per quanto concerne la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, il Tribunale prende atto del giudizio positivo del Commissario Giudiziale in merito alla fattibilità del piano di concordato, formulato nella sua relazione ex art. 172 Legge Fallimentare e ribadito nel parere depositato ex art.180 LF.

Non essendovi alcuna opposizione né contestazione in merito alla convenienza della proposta non si rende applicabile, infine, il disposto del quarto comma dell'art. 180 Legge Fallimentare.

Considerato, infine, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato: deve pertanto conclusivamente provvedersi alla omologazione del concordato proposto dalla società **“TERME DI SALSOMAGGIORE E TABIANO S.P.A.”** alla cui esecuzione si dovrà provvedere secondo le seguenti modalità di seguito indicate:

Visti

gli artt. 180 e segg. L.f.,

OMOLOGA

il concordato preventivo con cessione dei beni presentato da **“TERME DI SALSOMAGGIORE E TABIANO S.P.A.”** con sede legale in Salsomaggiore Terme (PR), via Roma n. 9, numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma e codice fiscale: 00153990346, alle condizioni di cui alla domanda definitivamente approvata dai creditori;

Conferma

- il Giudice Delegato dott. Pietro Rogato,
- il Commissario Giudiziale nella persona del rag. comm. Antonio Bonelli,

Liquidatore Giudiziale

Come detto nella proposta veniva indicato quale liquidatore il Dott. Massimo Garibaldi, all'epoca Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rapp.te e proponente la domanda di concordato (sia “in bianco” che “piena”): sul punto si osserva che sulla questione del carattere vincolante o meno della indicazione in piano della persona del liquidatore giudiziale, la

giurisprudenza non ha assunto un orientamento univoco: secondo alcune pronunce (v. Tribunale Mantova 3/10/2013, Tribunale Monza 10/7/2012, v. anche Cass.civ. sez. I, 15/7/2011 n°15699-) in sede di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni il tribunale sarebbe vincolato, nella nomina del liquidatore giudiziale, alla designazione effettuata dal proponente, salvo che il professionista non possenga i requisiti di cui all'art. 28 L.Fall.: secondo altre pronunce, cui questo Collegio ritiene di aderire richiamandone il percorso argomentativo (v. Tribunale Milano 27/10/2011: come osserva il Tribunale di Milano, tale interpretazione fa leva sul tenore letterale dell'art. 182, primo comma, L.Fall., laddove esordisce affermando che *"Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina ... uno o più liquidatori"* ma detta norma, pur nel far salvo un diverso disposto, non necessariamente allude alla possibilità che il debitore proponente un concordato per cessione dei beni eserciti *jure proprio* il potere di effettuare la liquidazione, al contempo privando il Tribunale del potere di nomina dei liquidatori, laddove sembra ragionevole ritenere che la norma faccia salva la possibilità che la proposta concordataria, pur prevedendo la cessione dei beni, non esiga in concreto lo svolgimento di alcuna attività liquidatoria.

A sostegno di tale interpretazione il tribunale richiama la relazione del Guardasigilli alla legge fallimentare del '42, laddove, sub art. 37, testualmente ammetteva la possibilità che la cessione dei beni, oltre a potersi realizzare mediante attività liquidatorie [tramite il conferimento *"... di una procura irrevocabile"*, o tramite *"una liquidazione giudiziale vera e propria (art. 182)"*], potesse anche prescindere [*"Così la cessione potrà assumere la forma del trasferimento dei beni ai creditori in proprietà"* e *"... non è del resto da escludersi che i creditori possano anche mettersi d'accordo per rilevare l'impresa e gestirla nell'interesse comune"*].

La salvezza di una diversa soluzione che la proposta concordataria può contemplare, cui fa riferimento l'esordio dell'art. 182, *"sembra più ragionevolmente ascrivibile ai casi in cui non occorra affatto procedere ad una liquidazione (casi meno infrequenti di quanto possa pensarsi, essendo tutt'altro che ignote alla prassi le soluzioni concordatarie configurate al segno della cessio bonorum, in cui al momento dell'omologa, per le più diverse ragioni, spesso motivate dall'urgenza*

di provvedere e/o dal rischio di deterioramento dei beni, già tutto sia stato liquidato, o i beni ceduti altro non siano che semplici contratti rispetto ai quali l'unica attività da compiere sia la relativa sottoscrizione senza che esistano altre attività da vendere, ecc.).

È appena il caso di precisare poi che quando la cessio bonorum non implichi una fase liquidatoria, di conserva non sussisterà la necessità della nomina di un liquidatore giudiziale”.

“Ad ulteriore conforto di tale conclusione..... sta poi la considerazione che, per definizione, il potere di revoca sottende anche il potere di nomina. Ebbene l'art. 182, secondo comma, l.f., nel rinviare anche all'art. 37 l.f., prevede ora espressamente (ed invariabilmente) il potere del Tribunale di sostituire e revocare in ogni tempo anche il liquidatore giudiziale. Potere dunque cui fa da presupposto il potere di nomina del medesimo organo.

Il Tribunale di Milano sottolinea inoltre che il legislatore della riforma ha recentemente ridisegnato una complessiva disciplina della liquidazione dei beni oggetto di cessione ai creditori che ha carattere marcatamente giudiziale/publicistico e natura apparentemente imperativa, e quindi non derogabile, evidenziando che “da un lato, la nomina dei liquidatori viene ora affidata al (solo) Tribunale in ogni caso in cui ad una liquidazione debba procedersi, e, dall'altro, il liquidatore ha assunto una veste sostanzialmente sovrapponibile per requisiti soggettivi (art. 28 l.f.) e per responsabilità (art. 38 l.f.) a quella del curatore, nel contesto di uno statuto delle modalità liquidatorie che ricalca pedissequamente le regole competitive previste per il fallimento agli artt. da 105 a 108-ter l.f. (in quanto, ovviamente, compatibili con la particolare struttura del procedimento concordatario).

Deve pertanto concludersi che, nei casi in cui la proposta concordataria per cessione dei beni implichi un'attività liquidatoria, spetti sempre al Tribunale, alla stregua del carattere imperativo delle prescrizioni contenute nell'art. 182 l.f., il potere di stabilire le modalità della liquidazione (da porre in essere secondo criteri competitivi e preferenzialmente secondo i criteri e i moduli operativi previsti per il fallimento) e il potere di nominare uno o più liquidatori. La natura giudiziale di questi ultimi a sua volta esclude in re ipsa che il debitore proponente possa

decidere a suo libito le modalità con cui dev'essere effettuata la liquidazione, essendo logicamente inconcepibile che un liquidatore giudiziale possa sottostare alle decisioni di un (debitore) privato.

Una tale possibilità si tradurrebbe altresì in una patente violazione di altre due norme imperative contenute nella disciplina codicistica della cessio bonorum, gli artt. 1979 e 1980 c.c., a tenore delle quali l'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari e il debitore non può disporre dei beni ceduti.

Ciò, ovviamente, non esclude in linea di principio che il debitore proponente possa chiedere al Tribunale che la nomina ricada su professionisti da lui stesso indicati (magari, come di frequente accade, con previsione di rinuncia al compenso, inserita proprio al fine di dimostrare la preferibilità e vantaggiosità economica di tale nomina), ma anche in tal caso né la nomina, né la figura del professionista nominato come liquidatore muterebbero natura giuridica, trattandosi sempre e comunque di nomina e di liquidatore di natura "giudiziale".) tale indicazione non vincola affatto il Tribunale: nel caso in esame peraltro l'indicazione del professionista indicato nella proposta concordataria non soddisfa i requisiti di cui all'art. 28 LF;

ed invero, premesso che la nomina del liquidatore giudiziale da parte del tribunale in persona diversa da quella indicata dal proponente il concordato preventivo costituisce attività meramente gestoria rientrante nelle modalità della liquidazione che non muta i termini della proposta approvata, che non lede il diritto del debitore di regolare la propria insolvenza secondo le clausole inserite ed approvate (v.Cass. civ. sez.I 13/9/2016 n°17949) si osserva che, come statuito da Cass.civ. sez. I, 15/7/2011 n°15699

"Il citato L. Fall., art. 182, comma 2, prevede che ai liquidatori si applicano la L. Fall., artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116, in quanto compatibili Il detto comma va esaminato congiuntamente con la L. Fall., art. 182, comma 1, che prevede che, se la proposta di concordato non dispone diversamente, il tribunale con il decreto di omologazione nomina uno o più liquidatori e determina le altre modalità di esecuzione. Da tale esame si evince che sia il liquidatore che il comitato dei creditori sono organi la cui

presenza nella fase esecutiva della procedura è necessaria e non ovviabile. Ciò si deduce dal fatto che il tribunale in sede di omologa deve nominare il liquidatore, se non già stabilito dalla proposta di concordato, e dal dettato normativo della L. Fall., art. 182, comma 2, che stabilisce quali sono i requisiti per la nomina del liquidatore nonché le modalità di revoca, la responsabilità ed i criteri per il compenso allo stesso, richiamando le norme relative al curatore fallimentare ed alle sue funzioni in riferimento alla procedura fallimentare. A tal fine il comma in esame dispone che gli articoli richiamati "si applicano in quanto compatibili". Tale espressione lascia intendere il carattere necessario e vincolante della nomina del liquidatore, stante la necessaria applicazione ad esso delle norme dianzi richiamate. Se l'applicazione di queste dovesse, infatti, avvenire solo nell'ipotesi in cui il detto organo fossero stato facoltativamente nominato, la norma avrebbe necessariamente previsto tale eventualità. Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che la nomina del liquidatore sia comunque necessaria ai sensi della L. Fall., art. 182 e che detta nomina, se non effettuata con la proposta di concordato, spetta al tribunale con il decreto di omologazione.

Chiarito quanto sopra va comunque aggiunto che il potere di nomina del liquidatore da parte del tribunale sussiste anche nel caso in cui il liquidatore sia stato nominato da chi propone il concordato senza rispettare i requisiti di legge. Il più volte citato L. Fall., art. 182, comma 2, stabilisce, infatti, come già ricordato, che al liquidatore si applica in particolare la L. Fall., art. 28, che stabilisce i requisiti che deve avere il curatore per essere nominato. Tali requisiti li possiedono i seguenti soggetti: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati e società tra professionisti sempre che i soci abbiano i requisiti di cui alla lettera a); c) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione, e controllo di società per azioni dando prova di adeguate capacità professionali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono, invece, essere nominati curatore: il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado, i creditori di questo e chi ha

concorso nel dissesto dell'impresa durante i primi due anni anteriori al fallimento nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. Come rilevato già dalla dottrina, la L. Fall., art. 182, equipara sotto diversi profili la figura del liquidatore a quella del curatore richiedendo il possesso di requisiti vincolanti per la sua nomina, attribuendogli precise responsabilità ed attribuendogli il diritto alla liquidazione di un compenso ed un obbligo di rendiconto che lo rendono a tutti gli effetti un organo della procedura con funzioni pubblicistiche. Da ciò discende che il potere di nomina del liquidatore, che può essere esercitato dall'imprenditore nella richiesta di concordato, deve ottemperare a quanto prescritto dalla L. Fall., art. 28, circa i requisiti del liquidatore. Nel caso di specie non risulta che ciò sia avvenuto in quanto nulla risulta dedotto in ordine al possesso da parte del liquidatore N.P. dei sopradetti requisiti, **senza dire che l'aver ricoperto la carica di amministratore o di liquidatore della società fino alla richiesta di concordato costituisce una situazione di potenziale conflitto di interessi che potrebbe costituire condizione ostativa alla nomina. Del tutto correttamente pertanto il tribunale, in mancanza della dimostrata esistenza dei requisiti di cui sopra, ha disatteso le indicazioni della proposta di concordato ed ha proceduto esso alla nomina del liquidatore.**"

A ciò si aggiunga che l'art. 161n°3 L.F., a proposito dei requisiti che deve possedere l'attestatore, richiama l'art.67 comma terzo lettera d) - ovverossia quello della sua **indipendenza**-a tenore del quale " il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato

agli organi di amministrazione o di controllo”.

E come ha recentemente statuito la Corte di Cassazione, sezione VI, 19/4/2017 n°9927, la mancanza del requisito dell'indipendenza dell'attestatore è un vizio radicale che determina l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo.

Ora non è chi non veda che se tali requisiti di indipendenza sono rigorosamente richiesti per l'attestatore nominato dal debitore a maggior ragione devono esistere per il liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale posto che, come già evidenziato, la L. Fall. equipara sotto diversi profili la figura del liquidatore a quella del curatore richiedendo il possesso di requisiti vincolanti per la sua nomina, attribuendogli precise responsabilità ed attribuendogli il diritto alla liquidazione di un compenso ed un obbligo di rendiconto che lo rendono a tutti gli effetti un organo della procedura con funzioni pubblicistiche (v. in tal senso Tribunale Benevento 10/10/2012:

Nel concordato preventivo con cessione dei beni la fase della liquidazione avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 182 L.F.. E' altresì certo che la nomina del liquidatore debba avvenire nel rispetto dei requisiti soggettivi - tra cui le incompatibilità di cui all'art. 28 L.F. - previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione sostitutiva compete al Tribunale.

Un professionista mandatario della società in concordato e dei suoi organi sociali è espressione degli interessi specifici della propria mandante, non potendo, pertanto, ritenersi assolto il prerequisito della terzietà stabilito dal citato art. 28 L.F, condizione indefettibile per l'espletamento delle funzioni dell'organo di liquidazione giudiziale. Nell'ottica del cd. "contratto di concordato" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2011, n. 13818) un professionista già mandatario della società è oggettivamente portatore di interessi riferibili ad una sola delle parti del "contratto" de quo.

Le recenti ulteriori modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo dal cd. Decreto Sviluppo, che (seppur non applicabile ratione temporis al caso di specie), hanno adeguatamente rinforzato la garanzia di "indipendenza" rispetto al debitore del professionista attestatore con la fissazione di limiti ben precisi quali quelli indicati dall'art. 67 3° co. lett d) l.fall.. Appare, pertanto, logico che analogo principio vada applicato con riferimento alla nomina di organi della procedura quali il liquidatore giudiziale.

.....

Alla luce di quanto sopra esposto l'indicazione del professionista indicato nella proposta concordataria-il Dott. Massimo Garibaldi, che sarebbe

qualificato ex art.28 avendo ricoperto cariche di amministratore in società per azioni(v. memoria di costituzione ex art.180 LF) all'epoca Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rapp.te e proponente la domanda di concordato (sia "in bianco" che "piena") non soddisfa i requisiti di cui all'art. 28 e non può pertanto trovare accoglimento a nulla rilevando la circostanza che nelle more della procedura lo stesso in data 15/5/2017 sia dimesso dalla carica di Presidente del C.d.A. rimanendo comunque sempre componente del C.d.A..

.....
Nomina

Liquidatori Giudiziali ²ai sensi dell'art. 182 l.f. la Dott.ssa Donatella Bertozzi, dottore commercialista con studio in Parma, via Furlotti n°8,ed il Dott. Franco Frijio, dottore commercialista con studio in Parma, via Strasburgo n°18/A

Rimette

al Giudice Delegato la nomina del Comitato dei Creditori, previa verifica da parte del Commissario Giudiziale dei creditori disponibili a farne parte,

Dispone

le seguenti modalità di gestione del concordato:

- 1) Il Commissario Giudiziale dovrà provvedere, entro il 31.10.2017, a formare l'elenco dei debiti dandone avviso alla Società debitrice ed a tutti i creditori al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie, invitando singolarmente i creditori a produrre:
 - i) i titoli giustificativi dei loro crediti ove ritenuto necessario, con l'avviso che in mancanza della produzione suddetta non si potrà procedere al pagamento in loro favore,
 - ii) le coordinate bancarie affinché possano con sicurezza essere loro corrisposte le somme dovute.

Una copia dello stato passivo dovrà essere visionata dal Giudice Delegato e depositata presso la Cancelleria.

² Per la rilevanza economica e patrimoniale della procedura nonché per la sua complessità, questo Tribunale ritiene doversi procedere ad una nomina plurima per quanto riguarda l'incarico di Liquidatore Giudiziale

- 2) I Liquidatori Giudiziali dovranno tenere informato il Comitato dei Creditori in ordine allo stato degli adempimenti, con cadenza semestrale, a partire dal 31.12.2017, mediante relazione scritta da far pervenire al Comitato dei Creditori entro il mese successivo al termine del semestre di riferimento allegando copia dell'estratto del conto corrente bancario.
- 3) I Liquidatori Giudiziali provvederanno immediatamente al versamento di ogni somma riscossa, oltre alle somme già eventualmente nella disponibilità della Società, sul conto corrente bancario intestato alla procedura;
- 4) I Liquidatori Giudiziali provvederanno alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dell'attivo alle condizioni e nei termini indicati nel piano e nel rispetto al disposto dell'art. 182, privilegiando modalità di vendita competitive da comunicare preventivamente al Comitato dei Creditori ed al Commissario Giudiziale. Per le modalità di liquidazione dell'attivo non espressamente previste nel piano concordatario, i liquidatori Giudiziali dovranno preventivamente essere autorizzato dal Comitato dei Creditori, sentito il parere non vincolante del Commissario Giudiziale;
- 5) Il Commissario Giudiziale provvederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione, nel rispetto dei principi di massima sollecitudine e tempestività, privilegiando quale forma di corresponsione delle somme lo strumento bancario;
- 6) Il Commissario Giudiziale vigilerà sull'operato dei Liquidatori Giudiziali e dovrà tenere informato il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- 7) Il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti degli obblighi concordatari, dovrà immediatamente informare i creditori, ai

fini dell'avvio dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.;

Dichiara

- chiusa la procedura ed il presente decreto provvisoriamente esecutivo;
- di riservare al Giudice Delegato ogni altro provvedimento che si rendesse necessario nella fase di attuazione e/o esecuzione del concordato preventivo;

Manda

alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 della L.F. e per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società debitrice, al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori a mezzo pec e provvedere alla pubblicazione nell'area riservata ai medesimi del sito www.fallimentiparma.com.

Parma, 29 maggio 2017

Il Giudice relatore-estensore

Dott. Pietro Rogato

Il Presidente

Dott. Pio Massa



Parma 05/06/2017.

Per conto -

[Handwritten signature]

Parma 05/6/2017

Per ricevuta

[Handwritten signature]

PER COPIA CONFORMI ALL'ORIGINALE 20

Parma - 7 GIU. 2017

Il Funzionario
di Cancelleria
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Chiara Maria Bemacchia

